COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.1998
COM(1998) 801 def.
98/ 0364(CNB)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al regime monetario nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte

(presentata dalla Commissione)

Proposta di decisione del Consiglio
relativa al regime monetario
nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte

RELAZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà le monete degli Stati membri partecipanti alla moneta unica. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo, ha confermato in data 3 maggio 1998 che la Francia soddisfa alle condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1° gennaio 1999; di conseguenza, da tale data il franco francese sarà sostituito dall'euro.

La Commissione presenta un progetto di decisione del Consiglio indirizzata alla Francia per far sì che l'euro possa diventare anche la moneta di quelle parti della Francia che non fanno parte della Comunità.

I. Considerazioni generali

Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte sono collettività territoriali ("collectivités territoriales") della Francia le quali non fanno parte della Comunità. Senza un provvedimento specifico, la legislazione monetaria dell'area dell'euro e le altre norme comunitarie relative all'Unione economica e monetaria non sarebbero applicabili nei territori in questione.

Attualmente la moneta di Saint-Pierre-et-Miquelon e di Mayotte è il franco francese e le banconote e le monete francesi hanno corso legale in detti territori. Le banconote e le monete sono messe in circolazione dall'IEDOM (Institut d'Émission des Départements d'Outre-mer) in entrambe le collettività (a Mayotte dal 1° gennaio 1999). L'IEDOM offre inoltre strumenti di rifinanziamento e impone riserve obbligatorie (queste ultime finora solo per Saint-Pierre-et-Miquelon).

Il trattato non specifica il regime monetario applicabile a Saint-Pierre-et-Miquelon e a Mayotte. Dal 1° gennaio 1999 la Comunità deterrà la competenza esclusiva per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri partecipanti all'euro. È quindi necessario che il Consiglio specifichi, in una decisione avente per destinataria la Francia, il regime monetario applicabile nelle suddette collettività territoriali francesi.

La base giuridica per l'adozione della decisione è costituita dall'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, che stipula che il Consiglio, oltre a fissare i tassi di conversione, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro come moneta unica degli Stati membri partecipanti.

Scopo della decisione proposta è consentire che Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte possano continuare ad avere la medesima moneta che la Francia metropolitana. Si propone quindi che l'euro diventi la moneta di Saint-Pierre-et-Miquelon e di Mayotte e che la Francia dia corso legale in tali territori alle banconote e monete emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri partecipanti all'euro. Inoltre, la Banca

centrale europea e la Banque de France eserciteranno le funzioni del Sistema europeo di banche centrali in tali territori, come specificato nello statuto del SEBC e della BCE.

Per assicurare l'unicità della politica monetaria nell'area dell'euro e la parità delle condizioni di concorrenza per le istituzioni finanziarie aventi sede in tale area, la Francia dovrà provvedere affinché quelle parti della legislazione comunitaria che sono o saranno necessarie per un corretto funzionamento dell'UEM si applichino a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte.

II. Commenti agli articoli

Articolo 1

L'articolo dispone che la Francia provveda ad introdurre l'euro come moneta nelle due collettività territoriali. L'euro introdotto a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte avrà tutte le caratteristiche dell'euro; in particolare, sarà suddiviso in cent e, durante il periodo transitorio, nelle unità monetarie nazionali, conformemente al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio.

Articolo 2

L'articolo tratta del corso legale della moneta. Esso prescrive alla Francia di far sì che a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte abbiano corso legale i medesimi mezzi di pagamento che hanno corso legale nella Francia metropolitana. I paragrafi 1 e 2 riflettono la diversa situazione quanto alle banconote e monete aventi corso legale negli Stati membri partecipanti prima e dopo la fine del 2001.

Articolo 3

L'articolo specifica che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali, nel concedere un rifinanziamento alle istituzioni finanziarie aventi sede nei due territori, devono osservare le norme applicabili alle funzioni e alle operazioni monetarie del SEBC nonché all'emissione di banconote, quali sono stabilite nello statuto del medesimo. La Banca centrale nazionale che opererà nelle due collettività territoriali sarà normalmente la Banque de France.

È inteso che la Francia modificherà in tempo utile lo statuto e le funzioni dell'Institut d'Émission des Départements d'Outre-mer (IEDOM) per renderli compatibili con i compiti assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali. È inteso anche che l'Institut d'Émission d'Outre-mer (IEOM) non eserciterà più alcuna funzione a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 4

L'articolo 4 obbliga la Francia a provvedere affinché ogni atto giuridico comunitario, presente e futuro, che sia necessario per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria si applichi nelle due collettività territoriali. La Francia prenderà le opportune misure previa consultazione della Commissione e della Banca centrale europea. Fra gli atti giuridici di cui trattasi figurano in particolare i due regolamenti sull'euro (nn. 1103/97 e 974/98), la legislazione emanata dalla Banca centrale europea e qualsiasi altro atto necessario per il funzionamento dell'UEM.

Articolo 5

L'articolo precisa che la decisione avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1999, data alla quale la competenza per le questioni monetarie sarà trasferita alla Comunità e l'euro sostituirà il franco francese.

Articolo 6

L'articolo precisa che la Francia è destinataria della decisione.

Proposta di decisione del Consiglio [ ] del ...

relativa al regime monetario

nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

1. considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998[1], a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

2. considerando che alla stessa data la Comunità acquisirà la competenza per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri partecipanti;

3. considerando che l'euro sostituirà il franco francese il 1° gennaio 1999;

4. considerando che le collettività territoriali ("collectivités territoriales") francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e di Mayotte costituiscono parti integranti della Francia; che esse non fanno invece parte della Comunità; che il regime monetario di Saint-Pierre-et-Miquelon e di Mayotte non è specificato nel trattato; che è necessario precisare il loro regime monetario; che dette collettività territoriali dovrebbero avere la stessa moneta che la Francia metropolitana;

5. considerando che l'Institut d'Émission des Départements d'Outre-mer (IEDOM) mette in circolazione banconote e monete denominate in franchi francesi a Saint-Pierre-et-Miquelon e, dal 1° gennaio 1999, le metterà in circolazione anche a Mayotte; che le istituzioni finanziarie aventi sede in tali collettività territoriali hanno accesso agli strumenti di rifinanziamento in franchi francesi offerti dall'IEDOM; che la Francia intende modificare in tempo utile lo statuto e le funzioni dell'IEDOM per renderli compatibili con i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali dal trattato e dal protocollo n. 3;

6. considerando che occorre che l'euro diventi la moneta anche delle collettività territoriali di cui trattasi; che spetta alla Francia darvi corso legale alle banconote e

---

[1] GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

monete denominate in franchi francesi e alle banconote e monete denominate in euro emesse dal SEBC e dagli Stati membri partecipanti all'euro;

7. considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Sistema europeo di banche centrali definisce ed attua la politica monetaria della Comunità; che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con istituzioni finanziarie aventi sede in paesi terzi; che possono effettuare tali operazioni anche nei territori di uno Stato membro che non fanno parte della Comunità; che è opportuno che esse si avvalgano di tale possibilità nelle collettività territoriali di cui trattasi; che, per assicurare l'unicità della politica monetaria del SEBC e la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le istituzioni finanziarie aventi sede nell'area dell'euro, è opportuno che quelle parti della legislazione comunitaria, presente e futura, che sono necessarie per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria siano rese applicabili a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte;

8. considerando che spetta alla Francia definire, nella sua legislazione nazionale, il regime monetario di Saint-Pierre-et-Miquelon e di Mayotte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La moneta di Saint-Pierre-et-Miquelon e di Mayotte è l'euro.

Articolo 2

1. La Francia continuerà a dare corso legale alle banconote e monete denominate in franchi francesi a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte fino al 30 giugno 2002 al più tardi.

2. La Francia darà corso legale alle banconote e monete denominate in euro a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 3

La Banca centrale europea e le banche centrali europee svolgono le funzioni ed effettuano le operazioni del Sistema europeo di banche centrali a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 e del capo IV dello Statuto del SEBC e della BCE.

Articolo 4

La Francia, di concerto con la Commissione e la Banca centrale europea, provvede a che quelle parti della legislazione comunitaria che sono o saranno necessarie per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria si applichino a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 6

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a

Per il Consiglio,

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(98) 801 def.

DOCUMENTI

IT **09 02 01 10**

N. di catalogo : CB-CO-98-809-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo